

# Chiarimenti sul differimento del pagamento della seconda rata degli acconti d'imposta

Con la circolare n. 31 del 9 novembre 2023, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti sulla proroga al **16 gennaio 2024** (ex art. 4 del DL 145/2023) del termine per il pagamento della seconda rata degli acconti d'imposta da parte delle persone fisiche titolari di partita IVA che, nel 2022, dichiarano ricavi o compensi (indicati nel modello REDDITI PF 2023) non superiori a 170.000 euro.

Come ribadito dal documento di prassi, tale requisito implica che, per fruire del differimento, i contribuenti, nel 2022, devono aver svolto un'attività d'impresa o di **lavoro autonomo**.

Ciò premesso, quale precisazione di maggior rilievo, l'Amministrazione finanziaria conferma che sono **esclusi** dal beneficio i seguenti contribuenti:

- le persone fisiche "non titolari" di partita IVA (ivi inclusi i soci di società e associazioni "**trasparenti**" ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR, sempre che non siano titolari di una propria partita IVA);
- le persone fisiche titolari di partita IVA che, nel 2022, dichiarano ricavi o compensi di importo superiore a 170.000 euro;
- i soggetti diversi dalle persone fisiche (ad esempio, le società di capitali e di persone, nonché gli enti commerciali e non commerciali).

Per tali soggetti, il termine di versamento resta quindi fermo al **30 novembre 2023**, se aventi il periodo d'imposta coincidente con l'anno "solare".

Attesa la loro natura individuale, possono invece beneficiare del differimento gli imprenditori titolari dell'impresa familiare o dell'azienda coniugale **non gestita in**

forma **societaria** (in entrambi i casi, rimangono invece esclusi i collaboratori familiari e il coniuge del titolare d'impresa, sempre che non siano, a loro volta, titolari di partita IVA).

Tale impostazione appare **coerente** con quella adottata, in relazione ai medesimi soggetti, con riferimento:

- all'esclusione da IRAP dal 2022 (*cf.* circ. Agenzia delle Entrate n. 4/2022, § 3);
- alla possibilità di fruire della c.d. "flat tax incrementale" (*cf.* circ. Agenzia delle Entrate n. 18/2023, § 1.1).

Contrariamente a quanto pareva emergere dal tenore letterale della norma, possono fruire della proroga anche i contribuenti tenuti a versare l'acconto in un'**unica soluzione**.

In merito alla **verifica** del superamento, o meno, del **limite** di 170.000 euro, l'Agenzia osserva che occorre fare riferimento:

- ai compensi, per i lavoratori autonomi;
- ai ricavi "di cui all'articolo 57 del TUIR", per gli imprenditori.

Il richiamo del citato art. 57 (peraltro non presente nel testo di legge, ma introdotto in via interpretativa) comporta, ad avviso dell'Agenzia, che rilevino tutti i ricavi indicati nell'art. 85 del TUIR e quindi:

- sia i ricavi c.d. "tipici", derivanti dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi oggetto dell'attività dell'impresa oppure dalla vendita di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione;
- sia i **ricavi** c.d. "**assimilati**", quali i contributi in conto esercizio o spettanti in base a contratto oppure i ricavi derivanti, tra l'altro, dalle cessioni di azioni o quote di partecipazione e di obbligazioni non costituenti immobilizzazioni finanziarie.

Per le imprese familiari e le aziende coniugali, la circ. n. 31/2023 (§ 2) precisa che occorre fare riferimento all'ammontare "**complessivo**" dei ricavi (e, quindi, si ritiene, anche della quota attribuita ai collaboratori familiari o al coniuge del titolare).

Se il contribuente esercita più attività, contraddistinte da codici ATECO differenti, per accertare il mancato superamento della soglia occorre **sommare** i ricavi e i compensi relativi alle diverse attività esercitate.

Allo stesso modo e per i medesimi fini, se vengono esercitate contestualmente un'attività di lavoro autonomo e un'attività d'impresa, bisogna sommare i ricavi e i compensi relativi alle attività esercitate.

Per le persone fisiche che, purché titolari nel 2022 di reddito d'impresa, esercitano attività agricole o attività a esse connesse (ad esempio, agriturismo e allevamento), invece dell'ammontare dei ricavi, occorre considerare il volume d'affari risultante dal **rigo VE50** ("Volume d'affari") del modello IVA 2023.

Se il contribuente **non è tenuto** alla presentazione della dichiarazione IVA, rileva l'ammontare complessivo del fatturato del 2022, tenendo conto:

- sia delle operazioni certificate tramite fattura;
- sia delle operazioni certificate mediante memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.

Infine, nel caso in cui il soggetto "agricolo" svolga altre attività commerciali o di lavoro autonomo, occorre considerare il volume d'affari **complessivo** degli intercalari della dichiarazione IVA.

(MF/ms)